



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
G.C.169 DEL 22 dicembre 2015
In vigore dal 25 giugno 2014

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.

2. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Cogoleto per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt. 90 e seguenti del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i. e dal presente Regolamento.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per “Codice” il D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per “Regolamento Generale” il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. ed i.
- Per “incentivo” il fondo di cui all'art. art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per “Ente” il Comune di Cogoleto;
- Per “Responsabile” oppure “RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per “gara” qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i..

ART. 3 – Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i., di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impiantiper gli edifici esistenti, così come indicati dall'art. 93, comma 7, del Codice. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e) e varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività gestite in amministrazione diretta.

Sono invece incluse tutte le opere, anche di manutenzione, che prevedano la realizzazione di un intervento alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.

4. In caso di appalti cd. “misti” l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ART. 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 90 del Codice, l'Amministrazione comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura del 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, al fine di migliorare la strumentazione in dotazione all'ufficio lavori pubblici.

4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri previdenziali e assistenziali"; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica.

5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

6. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali e non è soggetta a contrattazione. Il predetto incentivo, per opere o lavori pubblici, finanziati da Entrate Straordinarie, in conto capitale, o comunque provenienti da altri soggetti, pubblici e/o privati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio comunale dove risulta allocato il relativo finanziamento. Al fine del rispetto della vigente materia in tema di spesa del personale e di codifica SIOPE, la spesa annuale in parola è imputata nel Bilancio comunale nei relativi interventi del Titolo I – spese correnti – mediante "transito" nella relativa risorsa di entrata del Titolo III – entrate extratributarie.

ART. 5 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dal Codice e dall'art. 3 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti di ruolo dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto nelle sue componenti tecniche e/o amministrative. In particolare:

- a) il personale del settore tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- b) il Responsabile del competente Settore anche qualora coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento;
- c) il personale del settore tecnico incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Regolamento incentivi progettazione

in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. ed i.;

d) il personale del settore tecnico incaricato dell'ufficio della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale del settore tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo della certificazione di regolare esecuzione;

f) il personale tecnico e/o amministrativo del competente settore tecnico che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, aventi propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività di progettazione e direzione lavori, svolta dai soggetti di cui all' art. 90, comma 1°, dalla lett. b) in poi, ed in coerenza con quanto previsto dal Codice ed indicato nel successivo comma quarto del presente articolo, i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità della esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo del Settore tecnico di riferimento, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore tecnico ovvero dello stesso Responsabile del procedimento.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

4. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

5. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento Generale e dal CCNL di riferimento. L'art. 90, comma 5 del Codice riprende l'art. 17, comma 3 della legge quadro e demanda al Regolamento la definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; come già previsto dalla Merloni-ter (Legge n. 415/1998), inoltre, è stato esplicitamente affermato che tali polizze sono a carico delle amministrazioni aggiudicatrici. La norma va inquadrata alla luce dell'attuale art. 111 del Codice (già art. 30, comma 5 della Merloni) secondo cui il progettista incaricato della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) (varianti dovute ad errori o omissioni del progetto esecutivo). La norma continua prescrivendo che la garanzia va prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria I.V.A. esclusa.

6. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente ed il Responsabile secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A".

ART. 6 - Conferimento incarichi

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati dal Responsabile del competente Settore tecnico garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

ART. 7 - Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il Responsabile del competente Settore tecnico, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti beneficiari, appartenenti al medesimo Settore, e la misura dell'incentivo secondo i valori contenuti nella tabella "A", allegata al presente atto, spettante a ciascuna figura e tenuto conto delle responsabilità personali, delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
4. Il pagamento dell'incentivo è disposto con atto di liquidazione redatto dal Responsabile del competente Settore tecnico previa verifica degli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte (ad esempio approvazione di uno dei vari stadi di progettazione, approvazione della contabilità finale, liquidazione di stati di avanzamento in proporzione alla percentuale liquidata, ecc.) in cui si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.
5. Il pagamento degli importi dovuti ad incentivo dovrà essere effettuato entro il trimestre successivo alla regolare liquidazione dello stesso fatto salvo il rispetto della coerenza dei flussi di cassa con i limiti imposti dal rispetto delle misure inerenti il Patto di Stabilità Interno. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore a sei mesi è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a tre mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

Regolamento incentivi progettazione

6. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 comma 11 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 8 – Tempi di redazione dei progetti, costi e penalità

1. La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, le modalità e le scadenze indicate dall'Amministrazione comunale negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.
2. Nel caso in cui in sede di programmazione o con specifico atto vengano fissati i termini per la conclusione del procedimento o dell'atto di pianificazione, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, non giustificato da comprovati motivi, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
4. Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente/ il gruppo di progettazione dimostrino che il ritardo o l'errore è determinato da cause oggettive a lui/loro non imputabili, debitamente attestato dal RUP con un apposito provvedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali, transitorie

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
 2. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto e agli effettivi carichi di lavoro svolto.
 3. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al Responsabile di Settore Tecnico previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
 4. Le precitate percentuali sono valide per lo svolgimento diretto delle tipologie di incarico indicate mentre per l'espletamento delle connesse attività di collaborazione, così come individuate dal presente Regolamento Comunale, le predette percentuali sono ridotte nella misura del 50%.
-

ALLEGATI

TABELLA "A"

5. L'incentivo è ripartito, nelle varie fasi del processo di lavoro, secondo i seguenti criteri:

a) Progettazione preliminare	10%
b) Progettazione definitiva	20%
c) Progettazione esecutiva	25%
d) Direzione lavori	27%
e) Collaudo	3%
f) Attività in materia di sicurezza	15%

6. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i soggetti di cui al precedente art. 5 come in appresso:

a) Attività di progettazione		
a.1	Responsabile del procedimento	12%
a.2	Progettista	20%
a.3	Gruppo di progettazione	68%
b) Attività di direzione lavori		
b.1	Responsabile del procedimento	12%
b.2	Direttore lavori	20%
b.3	Assistenti (compreso direttore lavori)	68%
c) Attività di collaudo (anche certificato di regolare esecuzione)		
c.1	Responsabile del procedimento	25%
c.2	Collaudatore	75%
d) Attività in materia di sicurezza		
d.1	Committente/ Responsabile del procedimento	20%
d.2	Coordinatore per la progettazione	30%
d.3	Coordinatore per l'esecuzione lavori	50%

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 2
Art. 2 Definizioni	pag. 2
Art. 3 Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 4 Costituzione e accantonamento del fondo	pag. 3
Art. 5 Criteri generali per la ripartizione del fondo	pag. 3
Art. 6 Conferimento incarichi	pag. 5
Art. 7 Ripartizione e liquidazione incentivo	pag. 5
Art. 8 Costituzione e accantonamento del fondo	pag. 6
Art. 9 Disposizioni finali, transitorie	pag. 6
Allegati : Tabella “A”	pag. 7